



Deliberazione n. 27
in data 30/06/2016
PROT. n. _____

COMUNE DI MUSSOLENTE

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria di 1^a convocazione – Seduta Pubblica

OGGETTO: **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI. APPROVAZIONE.**

L'anno **DUEMILASEDIC**i addi **TRENTA** del mese di **GIUGNO** alle ore 20,45 nella sala Auditorium di Casoni di Mussolente in Via Papa Giovanni, XXIII n.15, su convocazione del Sindaco con inviti prot. 5999 in data 24/06/2016 e recapitati ad ogni Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

			P/A
1	MONTAGNER	Cristiano	P
2	FIETTA	Valentina	P
3	DONANZAN	Gianluca	P
4	FERRONATO	Luca	P
5	FANTINATO	Sergio	P
6	SPEGGIORIN	Giuseppe	P
7	CECCATO	Daniela	P

			P/A
8	DE MARCHI	Gianni	P
9	DISSEGNA	Alessandra	P
10	FERRARO	Franco	A giust.
11	MARCHESAN	Tatiana	P
12	BIANCHI	Mario	P
13	DALLA VALLE	Moreno	P
Presenti n. 12		Assenti n. 1	

Assiste alla seduta la Sig.ra **Perozzo Dott.ssa Chiara**, Segretario del Comune.

Assume la Presidenza il Sig. **Montagner Cristiano**, nella sua qualità di Sindaco.

Il PRESIDENTE, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

- Area Amministrativa
- Area Economico-Finanziaria
- Area Tecnica

PROPONE: l' assessore al bilancio Cristiano Montagner.

Oggetto: **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI. APPROVAZIONE.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 inerente la potestà regolamentare dei Comuni;

VISTA la legge 27.07.2000, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", ed in particolare l'art. 11 rubricato "Interpello del Contribuente";

VISTO altresì, il D.Lgs 156/2015, ed in particolare l'art. 1 che sostituisce interamente l'art. 11, L. 212/2000 (Disposizioni in materia di Statuto dei Diritti del Contribuente), introducendo una nuova disciplina del Diritto di Interpello specificando, in particolare, le fattispecie per le quali può essere azionato;

VISTI in particolare, i seguenti articoli del medesimo D.Lgs 156/2015:

- artt. 2, 3, 4, 5 che disciplinano i presupposti ed i soggetti legittimati a presentare istanza di interpello, il contenuto dell'istanza, l'istruttoria e le cause di inammissibilità;
- art. 6 che disciplina il coordinamento con l'attività di accertamento e contenzioso;
- art. 8 che assegna agli Enti locali il termine di mesi sei, dall'entrata in vigore del D.Lgs 156/2015 (01.01.2016) per adattare i propri atti normativi ai principi dettati dalle norme in questione che, sinteticamente, possono essere così individuati: a) l'istanza deve essere preventiva, vale a dire presentata prima della scadenza dei termini per l'adempimento delle obbligazioni tributarie; b) l'istanza deve essere presentata per le fattispecie, concrete e personali, analiticamente individuate nell'art. 11, L. 212/2000, come modificato dall'art. 1, D.Lgs 156/2015; c) l'Amministrazione è vincolata alla propria risposta ed ogni atto impositivo emesso in difformità dalla medesima è nullo; d) il mutamento e/o la rettifica, da parte dell'Amministrazione, della soluzione prospettata non può avere efficacia retroattiva; e) ogni atto impositivo conseguente alla risposta dell'Amministrazione deve essere preceduto, a pena di nullità, dal contraddittorio preventivo;

PRESO atto che a norma dell'art. 8, comma 3, del Decreto Legislativo 24 settembre 2015 n. 156 "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23, gli enti locali devono adeguare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, vale a dire entro il 1° luglio 2016, i rispettivi statuti e regolamenti per allineare le disposizioni sul diritto di interpello dei contribuenti alla normativa statale;

RITENUTO pertanto di doversi dotare di un regolamento che possa fissare delle regole di carattere procedurale che consentano, al contribuente interessato, di conoscere le modalità con le quali indirizzare un'istanza finalizzata a conoscere il corretto comportamento che deve essere seguito qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione di atti normativi e deliberativi aventi natura tributaria con riguardo agli aspetti sostanziali, procedurali e formali del rapporto intercorrente tra Comune e Contribuente medesimo;

VISTO lo schema di Regolamento predisposto dall'Ufficio Tributi e ritenuto conforme alle esigenze del Comune di Mussolente;

DATO ATTO che il presente atto è stato sottoposto all'esame della Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti nella seduta del 22/06/2016;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO l'art. 52, D.lgs 446/97, il quale stabilisce che: “ ... *i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti ...*”;

DATO ATTO CHE, per quanto riguarda il termine di approvazione, trattandosi di regolamento procedurale e di adeguamento a norme di legge non si applica il termine attualmente previsto per l'adozione delle delibere tributarie ma quello previsto dall'art. 8, co. 3 del D.lgs. n. 156 del 2016; pertanto l'approvazione del regolamento dovrà avvenire entro il 1° luglio 2016;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

PROPONE

1. di approvare il Regolamento per l'esercizio del diritto di interpello in materia di tributi locali composto da n. 6 articoli, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2016;
3. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m., data l'urgenza di rispettare il termine ultimo dei sei mesi dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 156/2015, per l'approvazione del regolamento;




IL SINDACO
Cristiano Montagner
Cristiano Montagner

PARERI EX ARTT. 49 e 147 bis D.Lgs n. 267/2000 , così come modificati dall'art.3 c.1 lett. b) e lett. d) del D.L.174/2011, convertito in Legge 7.12.2012 n. 213.

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

FIRMA Moira Bressan




DATA

23/06/2016

Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

FIRMA Moira Bressan



DATA

23/06/2016



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACCERTATA la propria competenza;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D. Lgs. 267/2000 e sue ss. mm. ii.

UDITI i seguenti interventi:

Il **Sindaco** introduce l'argomento ed afferma che è un regolamento nuovo, previsto nello Statuto del Contribuente. Nasce un anno e mezzo fa per l' Agenzia delle Entrate ed Equitalia ed in seguito ad una interpretazione è stato esteso anche agli Enti Locali per i tributi comunali. Ha come scopo quello di far snellire il contenzioso perchè permette al contribuente di far presente vari rilievi e di dialogare con l'ente impositore. Il Responsabile può accogliere o meno quanto proposto. E' già stato illustrato in Commissione.

Il **Consigliere Dalla Valle** interviene per chiedere quanti interPELLI ci sono.

Il **Sindaco** replica facendo presente che non ce ne erano perchè non si potevano presentare. Ora con il regolamento possono essere presentati. I contenziosi sono a livelli minimi.

Terminati gli interventi,

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano: presenti n. 12
Votanti n. 12 (unanimità)

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per l'esercizio del diritto di interPELLO in materia di tributi locali composto da n. 6 articoli, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2016;
3. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione, espressa per alzata di mano, il cui esito è il seguente: Presenti n. 12


Votanti n. 12 (unanimità)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m., data l'urgenza di rispettare il termine ultimo dei sei mesi dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 156/2015, per l'approvazione del regolamento.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DICC.n. 27
DEL30-06-2016.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Chiara Perazzo



COMUNE DI MUSSOLENTE

Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI INTERPELLO IN MATERIA
DI TRIBUTI COMUNALI**

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30-06-2016

INDICE

Articolo 1	- Oggetto del regolamento	pag. 3
Articolo 2	- Presentazione dell'istanza di interpello	pag. 3
Articolo 3	- Istanza di interpello	pag. 4
Articolo 4	- Adempimenti del Comune	pag. 5
Articolo 5	- Efficacia della risposta del Comune	pag. 5
Articolo 6	- Decorrenza	pag. 6

Articolo 1- Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento adottato in attuazione degli articoli 1 ed 11 della legge 27 luglio 2000, n.212, concernente "*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*", e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante "*Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario*", disciplina il diritto d'interpello del contribuente in materia di tributi comunali.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
3. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi

Articolo 2- Presentazione dell'istanza dell'interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 5.
5. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 3 -Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;

b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;

c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;

d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;

e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

4. L'istanza è inammissibile se:

a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);

b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 2, comma 5;

c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1;

d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 4- Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet del Comune di Mussolente.

Articolo 5 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello


1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Articolo 6 – Decorrenza

1. Il presente regolamento ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016.
2. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di legge che regolano la materia.
3. Le norme del presente regolamento, in difformità od in contrasto con le disposizioni legislative, anche sopravvenute, si intendono sostituite da queste ultime.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Montagner Cristiano



IL SEGRETARIO COMUNALE
Perozzo Dott.ssa Chiara



SOGGETTA A:

Pubblicazione all'Albo on-line per 15 giorni
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000 - Art. 32 L. 69/2009)

ASSEGNATA PER L'ESECUZIONE:
(Art. 4 L. 241/1990 - Art. 107, comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000)

- Area Amministrativa
 Area Economico-Finanziaria
 Area Tecnica



IL SEGRETARIO COMUNALE
Perozzo Dott.ssa Chiara



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - Art. 32 Legge 18.06.2009, n. 69)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line di questo Comune per giorni 15 consecutivi da oggi.

Mussolente, li 05 AGO. 2016



L' Istruttore di Segreteria

Caron Sandra


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno _____ (R.P. n. _____) e fino al giorno _____ e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267);

è divenuta esecutiva il _____ per decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs 18/08/2000, nr. 267).

Mussolente, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Perozzo Dott.ssa Chiara